Scenario 2: Il richiedente asilo si presenta alla frontiera o in una zona di transito; viene sbarcato da un'operazione di ricerca e salvataggio; arrestato sul territorio dello stato dopo ingresso irregolare. ©ECRE

Gli accertamenti preliminari all'ingresso (screening) sono obbligatori per tutti i cittadini di paesi terzi che rientrano nelle fattispecie elencate nell'Art.3(1)(a) & (b) and Art.5 RS. Lo screening consiste in un controllo dell'identità, esame medico e controllo di sicurezza. Il modulo consuntivo (de-briefing form) ha quattro possibili esiti: rifiuto d'ingresso; accesso alla procedura di asilo; procedura di rimpatrio; ricollocazione.

Rifiuto di ingresso

Procedura di ricollocazione
Se l'individuo proviene da un "paese di origine sicuro" o ha presentato domanda di asilo in un altro paese membro: si applica l'**Art.57 RGAM** e la ricollocazione ha inizio. Il richiedente asilo ha diritto a un ricorso effettivo, con effetto sospensivo del trasferimento a norma dell'**Art.33(3) RGAM**.

Procedura di rimpatrio. Attualmente si applica la procedura di ritorno standard essendo in vigore la Direttiva Rimpatri. Se la direttiva è riformata o la aRPA modificata ulteriormente, potrebbe risultare una procedura rimpatri di frontiera.

Lo stato membro determina quale procedura applicare: lo stato ***può*** esaminare una domanda attraverso la procedura di frontiera, nel cui caso si applica l' **Art.41(1)(a)-(d).** Tuttavia lo stato ***deve*** incanalare tutti i cittadini di pesi terzi che rientrano nell'**Art.40(1)(c),(f),&(i)** nella procedura di asilo di frontiera. Applicano questi criteri?

Sì

No

Si applica la procedura ordinaria 'sul territorio' (*Vedere scenario 1).

L'individuo entra nella procedura di frontiera: il richiedente asilo è esente (o si scopre essere esente) da procedura di frontiera ai sensi degli **Art. 41(4), 41(5) e 41(9)(a)-(d) aRPA**?

Sì

No

1. Lo stato ***può*** considerare motivazioni per la procedura accelerata (emendamento all' Art.41(2)(b)**: sono presenti motivazioni per accelerare l'esame della domanda ai sensi dell' Art.40(1)(a)-(i) RPA?**

Sì

Procedura accelerata (Art. 40) o **Procedura alla frontiera accelerata** (Art. 40 e 41(2)(b)) La durata massima è di 2 mesi, con l'eccezione di domande depositate "esclusivamente per ritardare o impedire…" secondo l' Art(40)(1)(d), nel cui caso il limite è di 8 giorni. Esiti: se il caso è complesso o il limite non viene rispettato, il caso si trasferisce a un'altra procedura. La domanda è respinta o protezione concessa (vedere riquadri)

No

Sì

2. Lo stato ***può*** emettere una decisione sull'ammissibilità (aRPA Art. 41(2)(a): **La domanda d'asilo è giudicata inammissibile secondo Art.36(1)(a)-(d) APR?**

No

No

3. lo stato ***può*** applicare il controllo Dublino (RGAM) per determinare lo stato membro responsabile dell'esame della domanda ai sensi dell'**Art.41(7) aAPR**. **La domanda di asilo è stata formulata nel primo paese di arrivo?**

Sì

L'individuo è autorizzato all'ingresso sul territorio per il completamento dell'esame della domanda (**Art.41(11) aRPA** a meno che non siano presenti motivazioni a norma dell' **Art.41(12)(a)-(c) aAPR**.

Sì

Lo stato non applica nessun procedimento opzionale: si applica la procedura di frontiera (PAF) secondo l'**Art.41 RPA.**
Una domanda deve essere presentata entro 5 giorni dalla registrazione (**Art 41(10) RPA**). La PAF eccede le 12 settimane dalla data di registrazione (o ulteriori 8 settimane in caso di situazione di pressione migratoria o crisi)?

No

La domanda è esaminata nel merito. La domanda è fondata ai sensi dell'**Art.37 RPA**?

No

Sì

Viene concessa protezione internazionale.

Domanda respinta + Procedura di rimpatrio alla frontiera (PRF) – Art.35a aRPA PRF non può eccedere le 12 settimane dall'esito negative della domanda (+ 8 settimane ulteriori in caso di pressione migratoria o crisi). Il richiedente asilo può tuttavia avvalersi di due diritti: 1) il richiedente asilo reitera la domanda di asilo ai sensi dell' **Art.42 RPA** (**vedere scenario 1**) o; 2) esercita il diritto a un ricorso effettivo a norma dell' **Art.53 aRPA (mentre si trova in PRF)**

Diritto a ricorso effettivo Art. 53 aAPR:
Il richiedente **può** esercitare diritto a un ricorso effettivo nei casi elencati nell' **Art.53(1)(a)-(e) RPA**. Effetto sospensivo automatico/ diritto di rimanere durante l'appello (**Art.54 RPA**), salvo si riconoscano motivazioni ai sensi dell' **Art.54(3)(a)-(e) RPA,** emergano motivazioni basate tra l'altro sull' Art. 40(1) e (5) Art. 36(1)(a) e (c); o emerse nella PAF.